



Città di Randazzo

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

GIUDIZIO: Conferimento incarico legale per opporsi al ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione staccata di Catania promosso da Scrivano Giuseppe.

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di settembre nei locali del Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1

Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Capo Settore Affari Generali dott. Fisauli Gaetano nato a Randazzo il 02/9/1965 domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale Piazza Municipio n. 1;

E

L'avvocato Luigi Casiraro del Foro di Catania con Studio in Via degli Aragonesi n 3 Linguaglossa si conviene quanto segue:

ART. 1. Con delibera di Giunta Municipale n 105 del 05/09/2022 immediatamente esecutiva è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi nel ricorso di cui in oggetto e con Decreto Sindacale N 26 del 05/09/2022 è stato conferito all'avvocato Casiraro Luigi incarico legale per rappresentare il Comune di Randazzo, nel suddetto procedimento giudiziario: Ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione staccata di Catania promosso da Scrivano Giuseppe.

ART. 2. Il predetto professionista accetta il compenso onnicomprensivo di € 3.500,00, contestualmente all'incarico giudiziale di cui sopra l'Amministrazione verserà al predetto legale un acconto pari ad € 2.000,00 onnicomprensivo;

ART. 3. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali;

ART. 4. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi;

ART. 5. In dipendenza del superiore incarico l' Avv. Luigi Casiraro si obbliga a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa;

ART. 6. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio il legale trasmetterà la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 7. Il Comune si impegna a liquidare al professionista l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto. Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con l'Amministrazione Comunale, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti;

ART. 8. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte del professionista comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, secondo quanto pattuito nell'atto di incarico, senza alcuna deroga. Detta parcella, così determinata, sarà liquidata ad avvenuta prestazione e definizione del giudizio per la cui rappresentanza si dà incarico.

Il Capo I Settore Operativo
Dott. Gaetano Fisauli

Il Legale Incaricato
Avv. Luigi Casiraro